

ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

in materia di politiche antidroga e tutela della salute pubblica attraverso la prevenzione e il contrasto dell'incidentalità stradale causata dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcol

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga

e

il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza

Il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito anche solo "Dipartimento") con sede in Roma, C.F. 80188230587, rappresentato dal Cons. Paola D'Avena in qualità di Capo del Dipartimento

e

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza (di seguito anche "Dipartimento della P.S.") con sede in Roma, C.F. 80202230589, rappresentato dal Direttore Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, Prefetto Roberto Sgalla;
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (di seguito anche "Comando Generale CC"), C.F. 80236190585, con sede in Roma, rappresentato dal Capo del II Reparto, Gen. B. Gino Micale;
- il Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza (di seguito anche "Comando Generale GDF") C.F. 80194230589, con sede in Roma, rappresentato dal Sottocapo di Stato Maggiore, Gen. D. Umberto Sirico,

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2007 convertito con Legge 2 ottobre 2007, n. 160 che prevede che le violazioni riguardanti gli articoli 186 comma 2 octies e 187 comma 1 quater, commesse tra le ore 22 e le ore 7, sono oggetto di incremento di 1/3 della sanzione edittale e che gli incrementi di dette sanzioni, accertate dalle Forze di polizia, alimentano nella quota del 20 per cento il "Fondo contro l'incidentalità notturna" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 3 agosto 2007 n. 117 art. 6 bis, convertito con Legge 2 ottobre 2007 n. 160;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2011 che regola le modalità di versamento delle somme destinate ad alimentare il predetto "Fondo per l'incidentalità notturna";

VISTA la legge 23 marzo 2016, n. 41 recante l'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali;

VISTO l'art. 187 del codice della strada che vieta di condurre veicoli in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope;

CONSIDERATO che l'attività di accertamento delle violazioni di cui sopra trova in ambito nazionale criticità operative legate soprattutto alle difficoltà di applicare metodologie di rilevazione affidabili ed efficaci;

CONSIDERATO che il contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope rappresenta una delle aree di intervento pubblico sulla quale l'Unione Europea ritiene debba essere concentrata l'attenzione degli Stati membri per raggiungere l'obiettivo della riduzione degli incidenti stradali nel decennio 2010 - 2020;

CONSIDERATO che il Dipartimento politiche antidroga, istituito con DPCM 20 giugno 2008, è la struttura generale permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il supporto alla promozione e al coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga; esso provvede, in particolare, a indirizzare e coordinare le azioni volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze correlate, di cui al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, a finanziare e coordinare attività di studio, ricerca e prevenzione e campagne educative nel settore del contrasto alle dipendenze e dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con i soggetti e le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore;

CONSIDERATO che la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri svolgono compiti istituzionali nel settore della prevenzione e del contrasto al fenomeno droga, nonché dell'accertamento degli illeciti stradali connessi all'uso di sostanze psicotrope e all'abuso di alcol che determinano pericoli per la sicurezza dei cittadini;

CONSIDERATO che il Corpo della Guardia di Finanza svolge, nell'ambito dell'esecuzione di un dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, controlli mirati alla prevenzione dei fenomeni connessi alle sostanze stupefacenti;

CONSIDERATO che in data 23 dicembre 2015 e 7 aprile 2016 il Dipartimento politiche antidroga e il Dipartimento della P.S. hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa e un Accordo Esecutivo, già avviato, in materia di attuazione di politiche antidroga e di tutela della salute pubblica attraverso il contrasto all'incidentalità causata dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcol;

CONSIDERATO che nell'ambito del suddetto accordo esecutivo sono state definite "*Linee guida per i controlli su strada in materia di verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti*", in applicazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e che tali "*Linee guida*" sono state diramate dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S., tra gli altri, ai Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, con min.le n. 300/3215/109/42 del 27 aprile 2016;

CONSIDERATO che il Dipartimento politiche antidroga ritiene opportuno rafforzare ulteriormente gli interventi già avviati, potenziando la portata delle attività in termini qualitativi, quantitativi e comunicativi e quindi coinvolgendo l'intera platea dei soggetti istituzionalmente titolari di specifiche funzioni nel settore di interesse;

RILEVATO quindi che i firmatari del presente accordo di collaborazione hanno un interesse comune allo svolgimento delle attività in esso menzionate e in relazione ad esso non trova applicazione la disciplina in materia di appalti pubblici;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, come successivamente modificata e integrata;

RITENUTO che, attraverso attività congiunte e interventi integrati, in relazione ai propri compiti istituzionali, i sottoscrittori del presente accordo possono conseguire maggiori livelli di efficienza e efficacia della spesa pubblica e nelle azioni a tutela della salute pubblica;

TUTTO CIO' PREMESSO
I SOTTOSCRITTORI CONVENGONO DI REALIZZARE CONGIUNTAMENTE LE ATTIVITA' DI
SEGUITO SPECIFICATE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione.

Art. 2
(Attività del Dipartimento politiche antidroga)

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, il Dipartimento:

- a) cura le attività di coordinamento funzionale all'attuazione e al monitoraggio degli interventi;
- b) raccoglie, in esito alla realizzazione dei controlli effettuati sul territorio e delle altre attività previste, i dati trasmessi dalle Forze di polizia interessate;
- c) aggiorna, integra e alimenta i modelli per la reportistica dei dati, rendendoli disponibili anche sul proprio sito istituzionale www.politicheantidroga.gov.it;
- d) provvede, sulla base della documentazione acquisita, alla valutazione semestrale delle attività svolte, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti ai sensi del presente accordo;
- e) svolge gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 772 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2016.

Art. 3
(Attività della Polizia di Stato)

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, la Polizia di Stato:

- a) cura, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, le azioni di coordinamento funzionali all'ulteriore implementazione delle attività già avviate e al monitoraggio del loro andamento sul territorio nazionale;
- b) definisce la pianificazione a scacchiera dei servizi, nonché i fabbisogni umani e strumentali;
- c) attua le procedure amministrative necessarie all'acquisizione degli automezzi, delle tecnologie, delle unità cinofile e degli strumenti tecnico-sanitari funzionali alla realizzazione dei controlli ed ai previsti esami di laboratorio, in coerenza con le Linee Guida citate in premessa;
- d) assicura con le Procure della Repubblica e con gli Uffici di polizia giudiziaria ogni opportuna sinergia al fine di fronteggiare in modo sempre più incisivo il fenomeno della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti ed all'abuso di alcol;
- e) invia al Dipartimento segnalazioni periodiche, con cadenza semestrale, circa l'attuazione delle attività e in particolare la distribuzione dei controlli, disaggregate a livello regionale, l'esito dei test di screening, degli esami di laboratorio, l'età dei

- conducenti risultati positivi, nonché le spese sostenute, corredate dalla necessaria documentazione probatoria;
- f) realizza iniziative per l'informazione e la sensibilizzazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, attivando i necessari contatti con il MIUR e i distretti scolastici regionali. Lo svolgimento di tali attività dovrà recare la precisazione di scaturire da una collaborazione con la Presidenza del Consiglio;
 - g) a conclusione delle attività trasmette al Dipartimento una relazione finale comprensiva dei risultati conseguiti, comprese le iniziative di informazione e sensibilizzazione, e della documentazione atta a giustificare i costi.

Art. 4 **(Attività dell'Arma dei Carabinieri)**

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, l'Arma dei Carabinieri:

- a) cura, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, le azioni di coordinamento funzionali alla realizzazione delle attività ed al monitoraggio del loro andamento sul territorio nazionale;
- b) definisce la pianificazione a scacchiera dei servizi, nonché i fabbisogni umani e strumentali;
- c) attua le procedure amministrative necessarie all'acquisizione degli automezzi, delle tecnologie e degli strumenti tecnico-sanitari funzionali alla realizzazione dei controlli su strada e ai previsti esami di laboratorio, in coerenza con le "Linee Guida" citate in premessa;
- d) assicura con le Procure della Repubblica e con gli Uffici di polizia giudiziaria ogni opportuna sinergia al fine di fronteggiare in modo sempre più incisivo il fenomeno della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti ed all'abuso di alcol;
- e) invia al Dipartimento segnalazioni tecniche periodiche, con cadenza semestrale, circa l'attuazione delle attività e in particolare la distribuzione dei controlli, disaggregate a livello regionale, indicando l'esito dei test di screening, degli esami di laboratorio, nonché l'età dei conducenti risultati positivi, nonché le spese sostenute, corredate dalla necessaria documentazione probatoria;
- f) trasmette al Dipartimento una relazione finale comprensiva dei risultati conseguiti e della documentazione atta a giustificare i costi.

Art. 5 **(Attività del Corpo della Guardia di finanza)**

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, il Corpo della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria:

- a) cura, nell'ambito dell'esecuzione di un dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, lo svolgimento di controlli su strada mirati alla prevenzione, tra l'altro, dei fenomeni connessi alle sostanze stupefacenti, tenendo anche conto, nelle parti applicabili, dei contenuti delle "Linee Guida" citate in premessa;
- b) definisce la pianificazione dei servizi, nonché i fabbisogni di risorse, materiali, mezzi ed attrezzature funzionali all'esecuzione dei controlli *sub a)*;
- c) assicura con le Procure della Repubblica e con gli Uffici di polizia giudiziaria ogni

- opportuna sinergia al fine di fronteggiare in modo sempre più incisivo i fenomeni connessi alle sostanze stupefacenti;
- d) attua le procedure amministrative necessarie all'acquisizione dei materiali, dei mezzi, degli automezzi, delle tecnologie, delle unità cinofile e degli strumenti funzionali all'efficace effettuazione dei controlli indicati *sub a)*;
 - e) invia al Dipartimento segnalazioni periodiche, con cadenza semestrale, circa l'attuazione delle attività *sub a)*;
 - f) trasmette al Dipartimento una relazione finale comprensiva dei risultati conseguiti e della documentazione atta a giustificare i costi distinti.

Art. 6 **(Risorse finanziarie)**

1. Per l'attuazione del presente accordo di collaborazione, il Dipartimento, previa verifiche dell'effettiva consistenza di cassa, renderà disponibile una somma complessiva pari a euro 5.167.244, a valere sul capitolo 772 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2016, secondo le modalità di seguito specificate:
 - a) a fronte delle attività svolte dalla Polizia di Stato, euro 2.300.000 saranno accreditati sulla contabilità ordinaria n.433, intestata alla Segreteria del Dipartimento della P.S.– U.S.T.G - codice Ministero Interno 080 - categoria 95 – zona 348 – progressivo 08;
 - b) a fronte delle attività svolte dall'Arma dei Carabinieri, euro 1.433.622 saranno versati con apertura di credito al funzionario delegato individuato nel Capo del Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo Centrale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, codice 120-09-348-08.;
 - c) a fronte delle attività svolte dalla Guardia di Finanza, euro 1.433.622 saranno versati sul conto corrente postale IBAN IT 82 T076 0103 2000 0000 0537 001, intestato al Quartier Generale della Guardia di Finanza.
2. Per ciascuna forza di polizia, il Dipartimento politiche antidroga provvederà a erogare le somme previste al comma 1 secondo quanto di seguito riportato:
 - a) la prima *tranche*, pari al 30% dell'importo, sarà corrisposta in esito agli adempimenti di registrazione del presente accordo da parte dei competenti organismi di controllo e previa ricezione della comunicazione di avvenuto avvio attività;
 - b) la seconda *tranche*, pari al 45% dell'importo, sarà corrisposta previa verifica della documentazione tecnica e della documentazione finanziaria atta a comprovare le spese sostenute a fronte della prima *tranche*, corrispondente al 30% dell'importo totale;
 - c) il saldo, pari al 25% dell'importo, sarà corrisposto previa verifica della documentazione tecnica e della documentazione finanziaria atta a comprovare le spese effettivamente sostenute a fronte della seconda *tranche* e delle successive spese sino alla concorrenza dell'importo totale, corredata da una relazione consuntiva per la valutazione finale dei risultati.

Art. 7 **(Valutazione risultati intermedi e finali e diffusione dati)**

1. Il Dipartimento realizza la valutazione intermedia e finale delle attività ai sensi di quanto

- indicato all'art. 2 e all'art 6, redigendo apposite attestazioni di regolare esecuzione.
2. Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la diffusione dei dati relativi all'esito dei controlli sul territorio avverrà tramite l'apposito modello per la reportistica dei dati disponibile sul sito www.politicheantidroga.it.
 3. In ogni caso, sarà cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedere a eventuali ulteriori attività nei confronti di altri soggetti istituzionali a livello nazionale ed internazionale.
 4. La divulgazione dei dati raccolti avverrà specificando l'avvenuta collaborazione tra le parti firmatarie del presente accordo di collaborazione.

Art. 8 (Durata)

1. Il presente accordo di collaborazione ha la durata di 24 mesi dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.
2. Eventuali proroghe saranno concordate dai sottoscrittori entro 60 giorni dalla scadenza, esclusivamente in forma scritta.

Art. 9 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 10 (Responsabili del procedimento e referenti per l'attuazione)

1. Il responsabile del procedimento e referente per l'attuazione del presente accordo è individuato, per il Dipartimento Antidroga, nel Dirigente Coordinatore del Servizio amministrativo-contabile e affari generali, dott. Giovanni Panebianco;
2. Il responsabile del procedimento e referente per l'attuazione del presente accordo, è individuato:
 - a) per il Dipartimento P.S., nel Direttore Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, prefetto Roberto Sgalla;
 - b) per l'Arma dei Carabinieri, nel Capo del II Reparto del Comando Generale, Gen. B. Gino Micale;
 - c) per il Corpo della Guardia di finanza, nel Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. D. Umberto Sirico, della Guardia di Finanza.

Art. 11 (Sottoscrizione ed efficacia)

1. Il presente accordo di collaborazione, sottoscritto digitalmente, potrà essere successivamente modificato e/o integrato per iscritto tra le parti, senza ulteriori oneri, nel caso in cui insorgessero sopravvenute esigenze volte a rafforzare l'attuazione degli obiettivi previsti.

2. Per il Dipartimento politiche antidroga, l'accordo è efficace a seguito della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li 28 dicembre 2016

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga
Cons. Paola D'Avena

per il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
Pref. Roberto Sgalla

per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Gen. B. Gino Micale

per il Comando Generale Corpo della Guardia di Finanza
Gen. D. Umberto Sirico